



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di NOVARA

AREA SERVIZI SOCIALI

Piazza F.lli Cervi – 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO cod. fiscale e p. IVA 00212680037

Tel 0331-971970 Fax 0331-962277 e-mai: servizisociali@comune.castellettosopraticino.no.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA
DELLE STRUTTURE COMUNALI**

PERIODO:

01/01/2018 – 31/12/2020

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2	MODALITA' DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 3	VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA
ART. 4	SEDI DEL SERVIZIO E FREQUENZE
ART. 5	VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI
ART. 6	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - FORNITURA - ATTREZZATURE E MACCHINARI - ULTERIORI SPECIFICHE
ART. 7	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI
ART. 8	PERSONALE
ART. 9	CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE
ART. 10	OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA
ART. 11	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
ART. 12	VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO
ART. 13	MODALITA' DI PAGAMENTI
ART. 14	ONERI E FORNITURE NON A CARICO DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA
ART. 15	PENALITA' – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 16	SPESE CONTRATTUALI
ART. 17	DIVIETO DI CESSIONE E SUB APPALTO DEL CONTRATTO
ART. 18	FORO COMPETENTE
ART. 19	PRIVACY - INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
ART. 20	D.U.V.R.I.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia delle strutture comunali indicate nell'art. 4.

Esso consiste nella pulizia di locali e arredi, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle cooperative sociali e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE. Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2

MODALITA' DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato mediante procedura aperta, con valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli, 60, 95, c. 2 del Dlgs. 50/2016. L'appalto è riservato alle **Cooperative Sociali di tipo B**, di cui alla Legge n. 381/1991 ai sensi dell'art. 112 comma 1 del d. lgs. 50/2016.

ART. 3

VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA

Il presente appalto ha durata triennale: 01/01/2018 – 31/12/2020 e comunque con decorrenza dal momento dell'aggiudicazione definitiva con durata stabilita in 36 mesi.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà assumere il servizio il 01/01/2018, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione Comunale (comunque in data successiva) anche nelle more della stipula della convenzione. Al termine, il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso diffida o costituzione in mora. L'Ente locale si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Ente medesimo qualora, disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di sei mesi, in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per una nuova gara per l'affidamento dei servizi o per diversa soluzione gestionale degli stessi.

La Cooperativa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

L'importo complessivo a base d'appalto per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020 è pari ad **Euro 125.946,56** I.V.A. 22% esclusa, al netto del quinto d'obbligo e della proroga tecnica, oltre €. 2.000,00 + IVA 22% a copertura dei rischi di sicurezza ex art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso, come da DUVRI che si allega al presente atto. La somma relativa agli oneri di sicurezza verrà liquidata con la fattura relativa all'ultimo mese di servizio di ciascun anno.

Il suddetto importo è stato quantificato applicando al monte ore complessivo pari ad ore **6.708** il seguente prezzo orario di €. 17,03 IVA 22% esclusa che è così fissato a base d'asta.

Il valore complessivo dell'appalto è di **€ 212.434.89 iva inclusa** Il suddetto importo è comprensivo delle voci eventuali, quali le varianti nei limiti del quinto d'obbligo e la proroga tecnica.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, con tale finanziamento si intendono interamente compensati all'Impresa Aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non nel capitolato, inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all'oggetto dell'appalto.

ART. 4

SEDI DEL SERVIZIO E FREQUENZE

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito nelle seguenti strutture, con la frequenza indicata, per un totale **ore annue complessive n. 2.236:**

INTERVENTI QUOTIDIANI

1. SEDE DEL MUNICIPIO IN P.ZZA F.LLI CERVI, 7: pulizia giornaliera di 2 ore con 2 operatori per cinque giorni a settimana da lunedì a venerdì;

2. SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA SANDRO PERTINI, 27: pulizia giornaliera di 1 ora con un operatore per cinque giorni a settimana da lunedì a venerdì;

3. SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA GRAMSCI, 12: pulizia giornaliera di 1 ora con 1 operatore per cinque giorni a settimana da lunedì a venerdì;

4. LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK IN VIA XXV APRILE, 12: pulizia di 1 ora con 2 operatori da effettuarsi tre giorni la settimana nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì.

Nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, il Comune richiede che la Cooperativa affidataria del Servizio garantisca la massima igiene nei bagni e che l'utenza ed il personale in servizio non abbiano a percepire uno stato di sporcizia nei locali e nelle aree di pertinenza.

A tal fine si richiede l'esecuzione quotidiana dei seguenti interventi:

- scopatura e smacchiatura dei pavimenti con mezzi e prodotti idonei;
- lavaggio dei pavimenti con detergenti idonei;
- svuotamento dei cestini gettacarta;
- spolveratura completa di tutti gli arredi d'ufficio (scrivanie, sedie, tavoli, armadi, attrezzature tecniche, macchine d'ufficio, ecc.);
- spolveratura dei controdavanzali e del mancorrente delle scale;
- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, compresi i relativi antilocali;
- lavaggio dei vetri divisorii con il pubblico dei balconi.

INTERVENTI SETTIMANALI

1. SEDE DEL MUNICIPIO IN P.ZZA F.LLI CERVI, 7: pulizia settimanale di 3 ore con 1 operatore;

2. SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA SANDRO PERTINI, 27: pulizia settimanale di 2 ore con 1 operatore;

3. SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA GRAMSCI, 12: pulizia settimanale di 2 ore con 1 operatore;

Si richiede l'esecuzione dei seguenti servizi:

- lavaggio delle piastrelle delle pareti dei servizi igienici, compresi gli antilocali;
- lavaggio dei cestini gettacarta;
- disinfezione degli apparecchi telefonici

Si richiede, per i seguenti interventi, l'esecuzione a rotazione nell'arco del mese in aggiunta agli interventi settimanali di cui sopra:

- lavaggio dei davanzali con spolveratura dei termosifoni e dei quadri;
- rimozione di eventuali ragnatele;
- lavaggio di tutte le vetrate e delle finestre, delle porte interne e d'ingresso
- spolveratura delle sedie e delle poltrone;
- lavaggio esterno di tutti i mobili e arredi, dei vani ascensore, delle scale di accesso al locale archivio e dei servizi igienici annessi

ART. 5

VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Qualora nel corso della esecuzione della presente convenzione, occorra un aumento od una diminuzione dei servizi, la Cooperativa sociale è obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'affidamento.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di chiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite nel precedente art. 4. Per detti interventi le parti concordano i tempi e le modalità di esecuzione e la cooperativa sarà liquidata a presentazione di regolare fattura con gli stessi importi orari offerti per le prestazioni ordinarie. Detti interventi devono avere natura straordinaria tale da non modificare sostanzialmente l'oggetto della convenzione nella misura massima del 10% delle ore complessive previste.

La Cooperativa si impegna a garantire in ogni caso il risultato ottimale delle singole prestazioni, senza addurre giustificativi di tipo organizzativo.

Qualora all'interno del periodo di svolgimento del servizio, venissero disposti degli spostamenti di uffici o servizi in altri stabili, oppure venisse disposta la chiusura anche temporanea, di intere aree la Cooperativa aggiudicataria è tenuta ad accettare tali modifiche. In questi casi l'Amministrazione Comunale comunicherà lo spostamento dei locali con congruo anticipo.

ART. 6

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni della Legge 381/1991 e Legge Regionale 82/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

I servizi di pulizia devono essere effettuati nei giorni stabiliti dall'Amministrazione comunale. La pulizia dei locali deve essere svolta in modi e tempi da non ostacolare lo svolgimento delle funzioni nei locali e di non arrecare incomodo o molestie al pubblico. In generale tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate al di fuori del normale orario di lavoro dei dipendenti.

FORNITURA

La Cooperativa dovrà fornire tutto il materiale di pulizia, detersivi, detergenti, attrezzi vari per eseguire le operazioni sopra elencate.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità". Nelle forniture di prodotti di pulizia la Cooperativa dovrà escludere i prodotti classificati come tossici, corrosivi, nocivi, irritanti, pericolosi per l'ambiente e/o associati a diverse fasi di rischio. I prodotti non devono contenere composti organici volatili in concentrazione superiore al 10% in peso del prodotto. Sono esclusi tensioattivi non rapidamente biodegradabili e conservanti con un elevato potenziale di bioaccumulo.

Il Fornitore dovrà inoltre provvedere, senza alcun onere per il Comune, alla fornitura, nei servizi igienici compresi nelle aree assegnate, del materiale igienico sanitario quale: sapone liquido, carta igienica, asciugamani di carta, prodotti igienizzanti e/o deodoranti delle tazze di servizio, nonché ai relativi ricambi quando occorre. Si precisa che i prodotti da utilizzare devono essere di prima qualità e conformi alle vigenti norme igienico sanitarie; in particolare carta igienica e asciugamani di carta devono essere di tipo rigorosamente biodegradabile.

Si precisa inoltre che il Fornitore dovrà dotare ciascun ufficio di contenitori adatti alla raccolta differenziata nonché dei relativi sacchi conformi alle disposizioni Comunali.

ATTREZZATURE E MACCHINARI

Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sopra descritto (la cui fornitura è compresa nel canone del servizio) sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scale, carrelli attrezzati, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini o detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, etc.

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore e di sua proprietà dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il marchio del Fornitore stesso.

Il Fornitore sarà responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti chimici utilizzati.

ULTERIORI SPECIFICHE

- Lo "svuotamento dei cestini" consiste nella raccolta differenziata dei vari materiali in appositi punti, concordati per ciascun edificio, e nel posizionamento del materiale oggetto di raccolta differenziata all'esterno dei fabbricati nei tempi e nelle modalità previste dal calendario ecologico.
- La voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo, ascensore, ecc...; in generale delle superfici calpestabili.
- La pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica.
- La lavatura e la disinfestazione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con specifico prodotto germicida e deodorante.
- La spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere scale, personal computer e relative tastiere e stampanti, con particolare attenzione ai davanzali delle finestre.
- La disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti.
- La lavatura e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura.
- La pulizia a fondo, la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elementi da pulire.
- Al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni/spugne e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone. La vaporizzazione deve essere fatta ad almeno 100°.
- La lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari deve essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti.

La consegna delle chiavi ai dipendenti della cooperativa comporta l'attribuzione alla stessa di specifica responsabilità in merito all'obbligo e alla vigilanza sulla chiusura dei locali per evitare furti o danneggiamenti alle attrezzature, agli impianti e ai locali.

ART. 7

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI

Il Fornitore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro

applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

I vari trattamenti di pulizia devono essere effettuati con l'osservanza di tutti i patti, obbligazioni e condizioni previste dal presente capitolato. Gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente e a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambienti.

Tutti gli attrezzi, utensili, macchine e materiali necessari per il servizio di pulizia devono essere forniti dalla Cooperativa appaltatrice. Tutte le macchine debbono avere apposita targhetta di conformità alle norme CE. L'impresa è tenuta ad utilizzare prodotti a basso impatto ambientale, sia per il materiale riciclato sia per la biodegradabilità dei prodotti di pulizia. E' vietata la costituzione di deposito / scorte di materiali infiammabili (alcol, ecc.). I detersivi e i detergenti dovranno essere accompagnati da apposite schede di sicurezza, da conservare in luogo accessibile al personale per consentire un pronto intervento in caso di intossicazione o uso improprio.

La Cooperativa aggiudicataria deve inoltre tenere conto che:

- Non è ammesso l'uso di segatura, né di segatura impregnata. Neppure è ammesso l'uso di alcun prodotto avente composizione acida o basica, tale da poter corrodere superfici, apparecchiature, ecc.
- Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in Italia e nella U.E. in particolare per composizione, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità. Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere riportata in maniera visibile l'indicazione relativa all'eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi, in conformità alle disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose e nocive.
- Tutte le macchine per la pulizia impiegate debbono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nella U.E. e gli eventuali aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le prescrizioni di legge.

La Cooperativa aggiudicataria è inoltre responsabile della custodia sia delle proprie apparecchiature tecniche, sia dei prodotti utilizzati.

L'Amministrazione non sarà mai responsabile in caso di danni provocati o subiti dalle attrezzature e dai materiali. Il materiale e le attrezzature potranno essere custoditi gratuitamente all'interno dei locali comunali in spazi da concordare. Prima dell'inizio del servizio la Cooperativa aggiudicataria deve fornire all'Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzione le schede tecniche dei macchinari e dei prodotti impiegati.

Art. 8

PERSONALE

La Cooperativa aggiudicataria deve incaricare un proprio responsabile, con il compito di coordinare il personale, intervenire, ricevere segnalazioni, rispondere direttamente alla stazione appaltante, riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere relativamente al servizio prestato.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare prima della sottoscrizione del contratto d'appalto il nominativo del/i responsabile/i incaricato per eseguire le mansioni di cui al primo comma del presente articolo.

Il personale addetto al servizio di pulizia deve:

- Tenere un comportamento riguardoso e corretto nei confronti dei funzionari e dei dipendenti del Comune, nel caso di infrazioni è soggetto alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro e dalla legge;
- Custodire correttamente e in sicurezza le chiavi dei singoli uffici e degli stabili oggetto dell'appalto;
- Vigilare e controllare che le porte e le finestre degli uffici e di accesso agli stabili siano chiuse, prima di allontanarsi dai locali comunali, in particolar modo quando non siano presenti altre persone;
- Essere di assoluta fiducia e provata riservatezza ed astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti o corrispondenza ovunque posti;
- Non utilizzare macchinari, attrezzature, telefoni rinvenibili negli uffici.

La Cooperativa aggiudicataria deve inoltre curare che il personale addetto al servizio di pulizia:

- Vesta in modo adeguato, curi il proprio decoro e la pulizia personale;
- Esponga visibilmente un tesserino di identificazione.

Nella sua qualità di datore di lavoro, la Cooperativa appaltatrice deve, a sue totali cure e spese, provvedere a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria in vigore sia per il lavoro ordinario che straordinario e deve osservare le norme e prescrizioni di legge e regolamentari relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza dei propri dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori, nonché alle norme di legge e regolamentari vigenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Resta inteso, in ogni modo, che l'Amministrazione rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra la Cooperativa appaltatrice ed il personale da essa dipendente.

La Cooperativa aggiudicataria, **prima dell'inizio del servizio, deve comunicare** al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato nei servizi di pulizia, specificandone per ognuno di essi la dislocazione e le ore effettuate, di norma, settimanalmente, con l'indicazione della qualifica professionale con la quale è stato assunto e la posizione assicurativa e previdenziale di cui sopra. Il monte ore totale dovrà essere adeguato a quanto indicato nel **Programma di Lavoro** presentato in sede di gara, con gli eventuali correttivi apportati dall'amministrazione comunale.

La Cooperativa aggiudicataria è altresì obbligata ad assumere, mediante passaggio diretto ed immediato il personale della cooperativa cessante, addetto in modo continuativo allo svolgimento dell'attività appaltata, nei limiti del numero dei soggetti in forza.

La Cooperativa aggiudicataria deve provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso a seguito di specifica segnalazione da parte dell'Ente.

La Cooperativa aggiudicataria deve dimostrare di essere in regola per quanto riguarda la posizione contributiva di ogni singolo dipendente e i relativi versamenti, esibendone la relativa documentazione ogni mese con la presentazione delle fatture del servizio.

Codice di Comportamento

Al contratto di appalto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

La Cooperativa tramite i suoi collaboratori dovrà in particolare:

- a) svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- b) rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
- c) agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- d) non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio incarico/della propria attività; osservare il segreto d'ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali;
- e) garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
- f) effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l'esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei risultati e dei servizi da fornire;
- g) astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- h) mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre PP.AA. garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;
- i) evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Nei casi di violazione grave di più principi sopra elencati, in particolare con riferimento alle lettere: a), b, d, e, f, h, j, il rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 con tutte le conseguenze di legge.

Art. 9

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Poiché l'oggetto della convenzione che verrà stipulata con la cooperativa aggiudicataria non si esaurisce nella mera fornitura del servizio ma è qualificata dal perseguimento della finalità sociale dell'inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, le indicazioni di seguito fornite sono finalizzate ad assicurare che tale clausola sociale sia assicurata nella fase di scelta del contraente e per tutta la durata del contratto.

Al fine di creare opportunità di lavoro alle persone svantaggiate, le ditte partecipanti alla gara dovranno essere cooperative sociali di tipo b) di cui all'art. 1 della legge 8/11/91 n° 381, iscritte al registro regionale di cui all'art. 9 della stessa legge. Tale requisito dovrà essere mantenuto per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione della convenzione. Al fine della creazione di opportunità di lavoro ai soggetti deboli, è obbligo della Cooperativa aggiudicataria assumere personale rientrante nelle categorie svantaggiate, nei limiti previsti dalla Legge 381/91 e dalla DGR 14/3/95 n° 178 – 43880 (Regione Piemonte). Il programma di recupero e reinserimento di soggetti svantaggiati dovrà fare parte integrante del progetto presentato all'interno della procedura aperta e sarà valutato ai fini dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il progetto dovrà prevedere anche le modalità e i tempi di sostituzione delle persone svantaggiate che dovessero dimettersi nel periodo di vigenza del contratto.

Per ogni persona svantaggiata deve essere adottato uno specifico progetto individuale di inserimento (o reinserimento) che, tra le altre cose, indichi il tipo di svantaggio, il servizio inviante, il contratto applicato, le mansioni svolte e le azioni tese ad integrarlo nelle attività. Il progetto individuale viene elaborato con i competenti servizi sociali

e verificato periodicamente a cura della cooperativa affidataria.

Ai soggetti inseriti come lavoratori svantaggiati, deve essere assicurato l'inquadramento nel contratto collettivo nazionale della categoria di riferimento stipulato con le organizzazioni sindacali più rappresentative

e in caso di subentro ad un'altra impresa, deve essere garantita l'assunzione dei precedenti soggetti svantaggiati, analogamente agli altri lavoratori assunti.

L'inosservanza anche di una sola norma tra quelle indicate nel presente articolo comporta l'immediata decadenza della Cooperativa dal contratto e l'incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune. Nel corso dell'esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso, il Comune verificherà la permanenza dei requisiti che hanno consentito la deroga alle normali procedure di aggiudicazione del presente contratto, vale a dire:

- L'iscrizione al registro regionale delle Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, nella sez. b) (*nella Regione Piemonte gestito dalle province*);
- Il concreto perseguimento delle finalità di inserimento (o reinserimento) lavorativo di persone svantaggiate.

Nel caso in cui la verifica prevista dal precedente comma dia esito negativo, il contratto verrà risolto con conseguente comunicazione all'albo regionale delle cooperative sociali.

ART. 10

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA

Durante l'esecuzione dei lavori la Cooperativa aggiudicataria deve aver cura di:

- Evitare rigature e danneggiamenti ai vari arredi;
- Evitare il ristagnare di acqua o altri liquidi che possono infiltrarsi nelle condutture dei servizi poste sotto il pavimento (dove esistano);
- Evitare rotture di vetri o altri elementi.

La Cooperativa sarà quindi ritenuta responsabile per ogni danno che verrà provocato a qualsiasi tipo di infrastruttura dei locali. Di tale eventuali danni, la Cooperativa si renderà garante sotto ogni aspetto, mediante la sostituzione del materiale danneggiato o la riparazione del medesimo. Ogni addebito in tal senso verrà comunicato per iscritto e, a partire dalla notifica del medesimo, la Cooperativa avrà dieci giorni di tempo per addurre eventuali giustificazioni o per provvedere alla riparazione o alla sostituzione del materiale deteriorato.

La Cooperativa aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione che verso i terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare dall'Amministrazione appaltante o a terzi.

La Cooperativa appaltatrice tiene sollevato il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere in loco ai propri operatori in conseguenza del servizio oggetto del presente capitolato.

La Cooperativa appaltatrice risponde inoltre verso l'Amministrazione di eventuali danni a persone causate nei suoi interventi. A tal fine l'impresa deve contrarre apposita polizza assicurativa (responsabilità civile verso terzi) per tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale durante o connesso con lo svolgimento del servizio di pulizia, comprensiva dell'estensione di danni da incendio per un massimale unico non inferiore ad € 500.000,00.

In casi di inadempienza o di rifiuto alla presentazione dei documenti sopraddetti o in caso di inadempimento delle altre prescrizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso la Cooperativa appaltatrice riceverà, tramite raccomandata, diffida ed avrà il termine di 15 giorni per regolarizzare la sua posizione. In mancanza di tale regolarizzazione si procederà a risoluzione.

ART. 11

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Cauzione provvisoria

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, conforme a quanto stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di **(Euro 4.248.70)** cioè pari al 2% (due per cento) del valore presunto dell'appalto da presentare alternativamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia costituita mediante fideiussione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia provvisoria, deve essere accompagnata da una dichiarazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti che presentino la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, alle condizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per l'applicazione della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, dovrà essere presentata anche copia fotostatica della certificazione UNI EN ISO con dichiarazione di conformità all'originale firmato dal legale rappresentante; la predetta cauzione sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, commi da 1 a 5, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità descritte dall'articolo 93, commi 2 e 3 dello stesso d.lgs. 50/2016, per un importo pari al **pai al 10%** del valore dell'appalto aggiudicato. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e, comunque, cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva verrà svincolata alla fine del rapporto contrattuale, una volta adempiute regolarmente tutte le singole prestazioni, previa dichiarazione del responsabile del competente servizio.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente. In caso di inadempimento, la cauzione sarà reintegrata d'ufficio mediante prelevamento sul corrispettivo e la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto in contratto. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara, nonché l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di garanzia fideiussoria, la stessa potrà essere rilasciata dai soggetti individuati dall'articolo 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 12

VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di vigilare e controllare in ogni momento l'attività della Cooperativa che si impegna a favorire l'esercizio di queste facoltà fornendo tutte le indicazioni richieste e favorendo gli interventi atti allo scopo.

L'Amministrazione comunque si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta al personale della Cooperativa, rivolgendo le osservazioni esclusivamente al Responsabile tecnico/organizzativo.

La valutazione dell'inserimento dei soggetti svantaggiati verrà operata dall'Amministrazione Comunale durante tutta la durata dell'appalto, al fine di accertare che la cooperativa aggiudicataria ottemperi al progetto di inserimento presentato in sede di gara, nei modi e nei tempi ivi previsti.

ART. 13

MODALITA' DI PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi a carico del Comune di Castelletto Sopra Ticino sarà effettuato con cadenza mensile, dietro presentazione di regolari fatture. In ciascuna fattura mensile dovrà essere applicata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016. L'applicazione della ritenuta dovrà essere evidenziata nella fattura stessa. L'importo complessivo risultante dalla somma delle ritenute effettuate dovrà essere fatturato al termine della durata dell'appalto e verrà liquidato dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio e previo rilascio di DURC.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Sull'importo pagato il tesoriere potrà trattenere le spese di bonifico.

Il Comune corrisponderà all'Impresa Aggiudicataria il corrispettivo mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo aggiudicato, sulla base dei prezzi orari indicati nell'offerta presentata.

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino è soggetto alle disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 3 aprile 2013, numero 55 e ss.mm., - fatturazione elettronica. Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi

delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato. Per le modalità operative si rinvia al sito Internet www.fatturapa.gov.it.

Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al contratto, è il seguente: Codice Univoco Area Servizi Sociali per la fatturazione elettronica: CM49RW.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte del fornitore alla normativa suindicata impedirà al Comune di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di decurtare dall'ammontare dei pagamenti l'importo di penalità o di altri addebiti gravanti sulla Cooperativa aggiudicataria.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune, esclusivamente con bonifico bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, acceso presso una banca o presso la Società Poste Italiane SPA (o con altri strumenti purché idonei a garantire la piena tracciabilità), come previsto dall'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune, già in sede di presentazione dell'offerta, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni variazione dei predetti dati, intervenuta successivamente.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Novara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore è a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale (ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 14

ONERI E FORNITURE NON A CARICO DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA

Per lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione metterà a disposizione della Cooperativa aggiudicataria idonei spazi dove conservare i vari prodotti da impiegare e riporre, a fine ciclo giornaliero, le varie attrezzature e gli indumenti indossati dal personale durante l'espletamento del servizio.

Per nessun motivo verranno ammessi in deposito materiali infiammabili, per cui la Cooperativa dovrà assicurare di non detenere negli spazi suddetti materiale di tale natura.

Resteranno a carico dell'Amministrazione gli oneri per la fornitura di acqua ed energia elettrica da impiegare per l'espletamento del servizio.

Resta inoltre convenuto che ogni anomalia o disfunzione dei servizi igienici o di altra apparecchiatura o altre attrezzature rilevata dal personale in servizio dovrà essere tempestivamente segnalata al servizio Lavori Pubblici, onde poter disporre la riparazione della stessa.

ART. 15

PENALITÀ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate da parte dell'Amministrazione comunale inadempienze rispetto alle condizioni oppure i servizi non venissero svolti in modo continuativo e diligente, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione di una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di mancata prestazione o per ogni caso di imperfetta o tardiva o incompleta esecuzione dei servizi stessi.

L'applicazione della penale avverrà previa contestazione scritta verso la quale la Cooperativa avrà facoltà di chiarire i motivi dell'inadempimento entro cinque giorni. L'amministrazione comunale procederà all'incameramento della penale mediante trattenuta diretta sul corrispettivo nel quale sarà irrogato il provvedimento sanzionatorio.

Qualora l'Amministrazione comunale riscontrasse inadempienze o manchevolezze nell'esecuzione della prestazione, tali da non concretare le successive ipotesi di risoluzione, può far eseguire d'ufficio la prestazione dovuta, imputandone le spese alla Cooperativa.

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il rapporto oggetto della presente convenzione in qualunque momento, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti motivi:

- a. Reiterate e gravi violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione non eliminate a seguito di diffida formale;
- b. Sospensione, abbandono o mancata effettuazione totale o parziale dei servizi affidati;
- c. Reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione dei servizi.

ART. 16

SPESE CONTRATTUALI

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stipula della convenzione prevista dall'art. 5 della Legge n. 381 del/91 e dalla L.R. 9/6/94, n. 18, nella forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di bollo, di rogito, di registrazione, di segreteria e scritturazione sono a carico della Cooperativa aggiudicataria.

Prima della stipulazione del contratto la Cooperativa aggiudicataria deve presentare la cauzione definitiva prevista dall'art. 11.

ART. 17

DIVIETO DI CESSIONE E SUB APPALTO DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la sua identità giuridica.

I servizi oggetto della Convenzione non sono cedibili da parte della Cooperativa, in alcun caso e titolo, in tutto o in parte. Nel caso la cessione avesse luogo, essa resterà priva di effetto alcuno per il Comune, e costituirà causa di risoluzione con obbligo, della Cooperativa, del risarcimento danni.

E' fatto quindi divieto alla Cooperativa sociale di cedere o subappaltare i servizi, pena l'immediata risoluzione della Convenzione.

ART. 18

FORO COMPETENTE

Il Foro di Novara sarà competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

ART. 19

PRIVACY - INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003

La raccolta dei dati richiesti ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l'ammissione alla gara e il relativo trattamento viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico da personale preventivamente individuato e incaricato nell'ambito dei ruoli comunali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara. I dati conferiti saranno comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e potranno essere comunicati a terzi interessati soltanto nell'esercizio del diritto d'accesso da parte degli stessi. I dati stessi non saranno diffusi. I diritti di cui all'art. 7 del provvedimento normativo citato sono esercitabili con le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e dal regolamento comunale per l'accesso agli atti e dal d. lgs. 50/2016, articolo 53, comma 6. Il titolare del trattamento è il Comune di Castelletto Sopra Ticino, P.zza F.lli Cervi, 7 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO).

ART. 20

D.U.V.R.I.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 è stato redatto uno schema di DUVRI, allegato al presente capitolato, che dovrà essere sottoscritto per presa visione e accettazione all'atto della stipula del contratto. Inoltre la Cooperativa dovrà, prima della sottoscrizione del contratto, dichiarare che il personale utilizzato ha idoneità tecnico-professionale adeguata alle mansioni richieste e presentare all'Ente committente documento specifico attestante la formazione-informazione effettuata sul personale relativamente ai rischi propri della prestazione richiesta.

Allegato: DUVRI